

In questo numero:

- **Diritto societario: determinazione del prezzo per la vendita di partecipazioni**
- **Agevolazioni prima casa: abitazioni di lusso**
- **Revisione legale dei conti: adempimenti del revisore nominato**
- **Diritto societario: dubbio la nomina del sindaco supplente del sindaco unico**
- **Visto di conformità: possibilità di apposizione**
- **Esportazioni e mancata identificazione dell'acquirente**

LEGAL

- **No all'assegno divorzile per l'ex coniuge che si dimette**

DIRITTO SOCIETARIO: DETERMINAZIONE DEL PREZZO PER LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI

Il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 181/2019, si è espresso per la **legittimità** dell'inserimento nello statuto sociale di S.p.A. ed S.r.l. di una **particolare clausola** idonea a dirimere le controversie relative al prezzo, in ipotesi di **vendita di partecipazioni**. Nell'ambito di una compagine sociale paritetica, è ammessa una clausola che indichi una **procedura di determinazione del prezzo** per il trasferimento delle reciproche partecipazioni, ponendo **l'altro socio** dinanzi alla decisione se: - **vendere** la propria partecipazione a quel prezzo; oppure, - **acquistare** la partecipazione dell'altro socio, corrispondendogli quello **stesso prezzo**. E' comunque demandato all'**autonomia statutaria** la **regolamentazione** in concreto del **funzionamento della clausola**, quanto ai presupposti di innesco, ai tempi, alle modalità di attivazione ed esecuzione, alle formalità di comunicazione e quant'altro conseguente.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: ABITAZIONI DI LUSSO

La Cassazione (sentenza n. 19186 del 17.7.2019) interviene nella controversia tra contribuente ed Agenzia delle Entrate, per la quantificazione della **superficie di un'abitazione**, ai fini del riconoscimento delle **agevolazioni <prima casa>** (nel caso di specie, imposta di registro). I **parametri** di legge vigenti, come noto, classificano come **<abitazione di lusso>** quella di **superficie complessiva superiore a mq. 240, esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale ed i posti auto**. Nel caso di specie **il contribuente aveva escluso** dal calcolo della superficie utile, oltre agli elementi sopra citati, anche le **murature portanti e divisorie e gli sguinci delle finestre**, ottenendo una superficie **<calpestabile>** totale di poco inferiore al limite di legge. La Cassazione, invece, ha invece escluso dal calcolo dell'abitazione **solo quanto rigorosamente prevede la legge** (cioè, balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale ed i posti auto).

REVISIONE LEGALE DEI CONTI: ADEMPIMENTI DEL REVISORE NOMINATO

Come noto, le S.r.l. che per **due esercizi consecutivi** hanno superato anche **uno solo dei limiti** previsti dalle norme vigenti (4 milioni di attivo di stato patrimoniale, 4 milioni di ricavi, 20 dipendenti occupati in media nell'esercizio) sono tenuti a nominare, **entro il 16 dicembre prossimo** un revisore e/o un organo di controllo monocratico o collegiale, cui dovrà essere affidata **anche la revisione legale**. La nomina è obbligatoria **anche** per le società tenute alla **redazione del bilancio consolidato** e quelle che **controllano società soggette alla revisione legale dei conti**. Il **revisore** nominato (o l'organo di controllo incaricato della revisione) dovrà **verificare di essere indipendente** dalla società sottoposta a revisione e **non essere coinvolto nel suo processo decisionale**. Successivamente, il revisore redigerà poi e sottoporrà al cliente una **proposta di contratto** (lettera d'incarico), che deve contenere le condizioni per la revisione, l'obiettivo e la portata della revisione, i criteri di determinazione dei corrispettivi e la modalità di svolgimento della revisione. Il **Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti**, nella carta di lavoro <15.0> del documento <Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni> propone un utile **modello di lettera di incarico** cui fare riferimento. Si ricorda che il **corrispettivo** deve **garantire la qualità e l'affidabilità del lavoro**, con la determinazione delle risorse professionali da impiegare e le ore necessarie per svolgere l'incarico; il corrispettivo **non** può essere stabilito in funzione dei **risultati della revisione** o di altri servizi diversi dalla revisione prestata.

DIRITTO SOCIETARIO: DUBBIA LA NOMINA DEL SINDACO SUPPLENTE DEL SINDACO UNICO

Secondo il Consiglio notarile di Milano (massima n. 123/2011 e n. 124/2012), nei casi in cui sia imposta la nomina di un **sindaco unico**, **non** trova applicazione la figura dei **sindaci supplenti**. Il riferimento normativo (art. 2477, comma I, del Codice civile) è a **<un solo membro effettivo>**, il che escluderebbe la presenza di un componente supplente. Il **Consiglio nazionale** dei Dottori commercialisti, nelle <Linee guida per il sindaco unico>, ha previsto la **facoltà** di inserire nell'atto costitutivo la figura del **sindaco supplente**, che consentirebbe, ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile, la **sostituzione automatica** dell'unico sindaco che dovesse venir meno nel corso dell'incarico, garantendo in tal modo la **continuità** di svolgimento delle funzioni di controllo. Si ha peraltro notizia che il **Giudice del Registro Imprese** presso il Tribunale di **Milano**, forte delle indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, si sia **rifiutato di iscrivere il sindaco supplente** (del sindaco unico).

VISTO DI CONFORMITA': POSSIBILITA' DI APPOSIZIONE

Come noto, l'utilizzo in **compensazione** di crediti fiscali (IRPEF e relative addizionali, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive) per **importi superiori a 5 mila euro annui**, è subordinato alla presentazione della **dichiarazione** munita del **<visto>** di conformità di cui all'art. 35, comma I, lett. a-, del D. Lgs. n. 241/1997. Come chiarito dall'Agenzia nella risoluzione n. 82/E del 2.9.2014, il **professionista** in possesso dei requisiti (abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, iscrizione elenco DRE, assicurazione professionale) **può** autonomamente **apporre il <visto>** di conformità sulla **propria dichiarazione**, senza dover rivolgersi ad un terzo. Si rammenta che a seguito dell'introduzione dei nuovi **ISA**, il contribuente che per il 2018 raggiunge un punteggio di affidabilità **almeno pari a 8** beneficia dell'**esonero** dall'apposizione del **<visto>** di conformità per la compensazione del credito IRPEF-IRES-IRAP, per **importo non superiore a 20 mila euro** risultanti dal modello REDDITI/IRAP 2019.

ESPORTAZIONI E MANCATA IDENTIFICAZIONE DELL'ACQUIRENTE

La Corte di Giustizia UE nella sentenza 17.10.2019 ha recentemente sancito un nuovo principio riguardante le condizioni fissate dalla normativa comunitaria per fruire dell'esenzione (non imponibilità) delle cessioni all'esportazione. I Giudici comunitari hanno infatti esaminato le condizioni in presenza delle quali è possibile invocare la non imponibilità IVA per un'esportazione. In particolare, secondo gli stessi, l'Amministrazione finanziaria non può disconoscere la non imponibilità IVA per il solo fatto che l'acquirente (destinatario dei beni) sia diverso dal soggetto indicato come tale in fattura. In tali casi, tuttavia, ciò implica che in assenza di un'operazione effettuata all'interno del territorio dello Stato di partenza dei beni, la cessione non diventa imponibile in tale Stato; pertanto l'operazione posta in essere non conferisce al cedente il diritto di detrarre l'IVA assolta a monte per l'acquisto di tali beni. I Giudici comunitari specificano, tuttavia, che l'esenzione (non imponibilità) può essere negata quando l'assenza di identificazione dell'acquirente impedisce di dimostrare che l'operazione costituisce una cessione di beni e/o quando è dimostrato che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad una frode.

LEGAL**NO ALL'ASSEGNO DIVORZILE PER L'EX CONIUGE CHE SI DIMETTE**

Non ha diritto all'assegno divorzile l'ex coniuge che decide di abbandonare l'occupazione lavorativa che le assicurava un reddito fisso. **L'impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati** di cui all'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970 **deve** infatti **dipendere dall'incapacità lavorativa o da fattori esterni alla volontà del richiedente l'assegno, e non da una sua libera scelta**. È quanto statuito dalla **Corte di Cassazione**, VI sez. Civile, con **ordinanza n. 26594/19**, a rigetto del ricorso promosso da una donna alla quale la competente Corte d'Appello aveva revocato l'assegno divorzile. La Suprema Corte, nel confermare la decisione della Corte territoriale, ha rievocato i principi espressi in materia dalle Sezioni Unite nel 2018. Per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, l'art. 5 della Legge sui casi di scioglimento del matrimonio richiede *"l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante"*, nonché *"dell'impossibilità per quest'ultimo di procurarseli per ragioni oggettive"*. Tale presupposto non è stato ritenuto sussistente nel caso in esame, attesa la giovane età e la piena capacità lavorativa della ricorrente; inoltre, lo stato di bisogno giustificante il contributo al mantenimento, semmai esistente, era comunque stato causato da una precisa volontà dell'ex coniuge, il quale ben avrebbe potuto continuare a svolgere la sua attività lavorativa ed eventualmente cercarne una più redditizia o consona alle sue esigenze personali.

Il prossimo numero di B&P News uscirà venerdì 8 novembre

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	24/10/19	31/12/18	31/12/17	CAMBI	24/10/19	31/12/18	31/12/17	SPREAD	24/10/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,404	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,113	1,145	1,199	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	138,8	246,9	157,5
6 mesi	-0,348	-0,240	-0,271	Euro - yen	120,86	125,85	135,01				
1 anno	-0,288	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.